

(N. 875)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 febbraio 1950 (V. Stampato N. 1044)

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 FEBBRAIO 1950

Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande
di cui all'articolo 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per la presentazione delle domande di sussidio di cui all'articolo 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939, relativa alla riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle provincie di Arezzo, Peru-

gia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine è fissato un nuovo termine di 90 giorni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

Sono considerate valide le domande presentate dopo il 31 dicembre 1949, scadenza del termine fissato nel sopracitato articolo.

p, Il Presidente della Camera dei deputati
MARTINO.